

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ordine del giorno

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(seduta del 23 ottobre 2001)

OGGETTO: invalidità civile; contenzioso.

- **Visto** l'art.130 del D.L.vo n.112/98 con il quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze relative alle prestazioni agli invalidi civili;
- **Viste** le disposizioni contenute nell'art.80 della legge n. 388/2000 (finanziaria per l'anno 2001) in base alle quali le Regioni possono affidare all'INPS attraverso la stipula di convenzioni locali il potere concessorio dei trattamenti di invalidità civile;
- **Tenuto conto** che a seguito della successione temporale delle sopra citate norme, la legittimazione passiva in caso di contenzioso viene attribuita come segue:
 - per i giudizi precedenti al 3.9.1998, alle Prefetture;
 - per i giudizi dal 3.9.98 al 31.12.2000, all'INPS;
 - per i giudizi dal 1.1.2001, alle Regioni nel caso in cui non abbiano affidato il potere concessorio all'INPS ovvero all'INPS in quelle Regioni che hanno stipulato apposita convenzione con l'Istituto;
- **Vista** la lettera del 15.10.2001 inviata al Presidente del CIV, con la quale il Direttore Generale fornisce un quadro delle scelte operate dalle singole Regioni dal quale emerge che alcune hanno preferito mantenere il potere concessorio, altre lo hanno ceduto ai Comuni o alle ASL, altre ancora hanno scelto di stipulare convenzioni con l'Istituto;
- **Constatato** che la molteplicità delle scelte regionali complica ulteriormente il problema del contenzioso, dal momento che il dettato normativo non individua un preciso ruolo di legittimazione passiva degli Enti che si avvicendano nel provvedimento di concessione;
- **Considerato** altresì che il sopra citato art. 130, ammettendo la possibilità di ricorso amministrativo secondo le norme vigenti in materia di pensione sociale, attribuisce implicitamente una specifica competenza ai Comitati provinciali dell'INPS;

- **Tenuto conto** che, per effetto di tale situazione, i Comitati provinciali dell'INPS potrebbero trovarsi nella condizione di dover decidere ricorsi amministrativi sulla richiesta di prestazioni per le quali il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione competono ad altri Enti;
- **Vista** la delibera CIV n. 5 del 18 aprile 2000 "Linee di indirizzo per il piano triennale 2001- 2003" con la quale già si evidenziavano le criticità operative e gestionali e si auspicava una decisa azione di revisione della normativa con attribuzione ad un unico polo della gestione coerente di tutto il processo dell'invalidità civile;
- **Visto** il proprio ordine del giorno del 17 luglio 2001,

RIBADISCE

ancora una volta, alla luce di quanto premesso, il proprio auspicio per una revisione della normativa che preveda l'affidamento dell'intero processo dell'invalidità civile ad un unico polo gestionale specializzato e

SOLLECITA

- gli Organi di gestione ad una attenta valutazione del nuovo assetto che si è delineato, delle ricadute funzionali, organizzative ed operative che si determinano nell'Istituto, nonché dei riflessi che potrebbero conseguire nell'area del contenzioso a seguito delle differenti interpretazioni giurisprudenziali a livello locale;
- gli Organi Istituzionali a rappresentare ai Ministeri Vigilanti le incongruenze legislative, nonché il quadro di ulteriore confusione che si è delineato con l'emanazione dell'art. 130 del D.L.vo n. 112/98 in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati Provinciali.

Visto:
IL SEGRETARIO
(U. Fumarola)

Visto:
IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)